

**AUTORITA' REGIONALE
SUA
STAZIONE UNICA APPALTANTE**



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
(ART. 2, COMMA 1, LEGGE REGIONALE N.26/2007 E S.M.I.)

APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE
31 MARZO 2009

INDICE DEL REGOLAMENTO

ART. 1- OGGETTO

ART. 2- DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

ART. 3- FINALITA' E AMBITI DI INTERVENTO DELLA SUA

ART. 4- OBIETTIVI E COMPITI DELLA SUA

ART. 5- ORGANI , STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA SUA

ART. 6- IL DIRETTORE GENERALE

ART. 7- LA SEZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 8- LA SEZIONE TECNICA

ART. 9- LA SEZIONE OSSERVATORIO

ART.10- IL COMITATO DI SORVEGLIANZA

ART.11- IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' DELLA SUA

ART.12- PROCEDURE E RAPPORTI CON I SOGGETTI OBBLIGATI O CONVENZIONATI

ART.13- SUBAPPALTI, SUBCONTRATTI E AVVALIMENTO

ART.14- RAPPORTI CON IL MINISTERO DEGLI INTERNI E LE SUE STRUTTURE
PERIFERICHE

ART.15- PROFILO DEL COMMITTENTE E SPORTELLO UNICO

ART.16- RAPPORTI CON L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

ART.17- DEROGHE ALL'OBBLIGO DI RICORSO ALLA SUA

ART.18- INADEMPIENZE E REVOCA DEI FINANZIAMENTI REGIONALI

ART.19- PROMOZIONE DELLA QUALITA' E SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLE
PROCEDURE NELLE STAZIONI APPALTANTI

ART.20- SICUREZZA NEI CANTIERI

ART.21- VIGILANZA, SEGNALAZIONI, INDAGINI E VERIFICHE

ART.22- INQUADRAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE

ART.23- CODICE ETICO

ART.24- ENTRATA IN VIGORE E ATTIVAZIONE PROGRESSIVA DELLA SUA

ART. 1- OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le finalità, i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità regionale per i procedimenti e la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture denominata Stazione Unica Appaltante, istituita dalla Regione Calabria con la legge regionale n. 26 del 7 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

2. Modifiche o integrazioni del presente regolamento possono essere proposte in qualsiasi momento dal Direttore generale della SUA ed approvate nei modi e nei tempi definiti dal comma 1, dell'art.2 della legge regionale.

ART. 2 – DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

1. Ai fini della presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) Il "Regolamento", è il presente regolamento adottato in applicazione dell'art.2 della Legge regionale;
- b) La "Regione", è la regione Calabria;
- c) La "legge regionale", è la legge regionale n.26/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- d) Il "Codice", è il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- e) "Autorità", l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, di cui all'art.6 del Codice.

3. Il Regolamento assume come riferimento tutte le definizioni contenute nell'art. 3 del Codice.

4. Oltre alle definizioni di cui ai commi precedenti, si applicano le seguenti definizioni:

- a) Per "ciclo del contratto" si intende il complesso delle attività svolte da una committenza pubblica nelle diverse fasi di cui lo stesso si compone e di seguito definite.
- b) La "fase interna" o "fase di progettazione", si riferisce alle attività comprese fra il momento della concezione e programmazione del contratto fino alla manifestazione al pubblico della volontà di affidare il contratto.
- c) La "fase ad evidenza pubblica" o "fase di affidamento", si riferisce alle attività svolte dal momento della emanazione del bando fino all'individuazione dell'operatore che risulta vincitore.
- d) La "fase di esecuzione" o "fase privatistica", si riferisce a tutte le attività svolte dal momento della firma del contratto fino alla approvazione definitiva del collaudo della sua esecuzione.

5. Ai fini del presente regolamento e con specifico riferimento alle norme contenute nella legge regionale, si intende per:

- a) "SUA" o "Autorità regionale", l'Autorità regionale Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria;
- b) "Il Direttore generale", l'organo della SUA con i compiti e responsabilità definiti dalla legge regionale e precisati nel presente regolamento;
- c) "Comitato di sorveglianza", l'organo della SUA con il ruolo definito dalla legge regionale e precisato nel presente regolamento;
- d) "Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi dipendenti, vigilati o collegati alla Regione Calabria", i soggetti, di natura pubblica o privata, interamente partecipati dalla Regione Calabria ovvero i cui bilanci sono da questa approvati;
- e) "Enti del servizio sanitario regionale", i soggetti, di natura pubblica o privata, direttamente finanziati con risorse del FSR;
- f) "Certificato", documento scritto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato dal SINCERT, o da omologo sistema riconosciuto, in base alle norme della serie UNI EN ISO

45000, che certifica un sistema di gestione per la qualità di un'organizzazione in base alle norme della serie UNI EN ISO 9000.

g) "Sistema di gestione per la qualità", o in sigla "SgQ", la parte del sistema di gestione di un'organizzazione che si propone, con riferimento agli obiettivi per la qualità, di raggiungere dei risultati per soddisfare adeguatamente le esigenze, le aspettative ed i requisiti di tutte le parti interessate, conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000.

h) "Attestato", documento scritto rilasciato dalla SUA o da altro organismo accreditato, attestante che una determinata amministrazione aggiudicatrice attua una gestione delle procedure di affidamento di contratti pubblici in conformità con la norma UNI 10943.

i) "Sistema di attestazione", gli organismi accreditati e le modalità di rilascio di un attestato che certifica la conformità della gestione delle procedure di affidamento di una stazione appaltante in conformità con la norma UNI 10943.

ART.3 – FINALITA' E AMBITI DI INTERVENTO DELLA SUA

1. Finalità generale dell'Autorità regionale è quella di assicurare la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della gestione di tutti i contratti pubblici delle stazioni appaltanti operanti nella Regione.

2. L'Autorità regionale garantisce l'attività di preparazione, indizione e di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione e degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati e degli enti del servizio sanitario regionale, nelle forme previste dalla legge e dal presente regolamento.

3. L'Autorità regionale svolge le stesse attività di cui al punto precedente per tutte le altre stazioni appaltanti della Regione che intendono ricorrere alla SUA in regime di convenzione.

4. Per le procedure di affidamento di contratti pubblici aventi un importo uguale o superiore a € 150.000 (euro centocinquantamila), cui si provveda anche parzialmente con finanziamenti o contributi a carico del bilancio della Regione Calabria o di Enti, Società interamente partecipate, Agenzie, Aziende ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati, gli Enti pubblici della Calabria diversi da quelli indicati al comma 2, a pena di decadenza dal contributo o dal finanziamento regionale, devono avvalersi della SUA, alternativamente:

a) sottoponendo a preventivo parere di regolarità formale gli atti relativi alle procedure di indizione delle gare o di affidamento;

b) per la diretta stesura degli atti di impulso procedimentale (bandi, capitolati, lettere di invito ed altro), da parte della SUA, oltre che per il controllo sulla regolarità dell'esecuzione delle opere, prestazioni, servizi e forniture affidate e dei risultati finali, a pena di revoca del finanziamento o contributo.

5. Ai fini del precedente comma le delibere regionali ed i decreti dirigenziali e ogni altro provvedimento che disponga l'erogazione dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma precedente, contengono, a pena di nullità, la relativa clausola di decadenza e revoca.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 4, sotto la soglia ivi indicata, al fine di consentire alla SUA di svolgere con efficacia le sue funzioni di vigilanza, le amministrazioni committenti operanti nella Regione Calabria sono tenute a trasmettere copia dei bandi e delle lettere di invito alla SUA, la quale ha il potere di formulare richieste di chiarimenti e di trasmissione di documenti a cui gli enti destinatari sono tenuti a rispondere nei successivi dieci giorni. Eventuali omissioni o ritardi sono suscettibili di valutazione, da parte della SUA per gli effetti di cui al comma 3, lettera n del successivo art.4.

7.L'Autorità regionale svolge le attività necessarie per garantire la attenta vigilanza sulla correttezza, trasparenza ed efficienza nella applicazione delle norme sui contratti pubblici da parte di tutte le stazioni appaltanti operanti nella Regione e tenute alla applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici.

8.Nei confronti delle stazioni appaltanti di cui al comma precedente, l'Autorità regionale svolge le attività necessarie per garantire la corretta ed effettiva attuazione nelle diverse fasi del ciclo del contratto pubblico delle norme della legge regionale relative ai bandi di gara di cui all'art.7, alle comunicazioni all'Osservatorio regionale di cui all'art.9, alla sicurezza nei cantieri di cui all'art.11, alla tutela dei lavoratori di cui all'art. 12 e alla tutela della legalità e lavoro sommerso di cui all'articolo 13 della legge regionale.

ART. 4 – OBIETTIVI E COMPITI DELLA SUA

1.Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente e nello svolgimento dei compiti di cui ai commi seguenti la SUA svolge le proprie attività al fine di garantire o promuovere il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a)la trasparenza del ciclo dei contratti pubblici anche al fine di un efficace contrasto della penetrazione mafiosa e di qualsiasi forma di corruzione;
- b)la qualificazione delle stazioni appaltanti e degli operatori economici operanti nel territorio regionale;
- c)Il contrasto del lavoro nero e dell'evasione contributiva;
- d)la verifica dell'osservanza delle normative riguardanti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nella fase di esecuzione dei contratti pubblici.

2.Compiti specifici della SUA sono quelli definiti dalla Legge regionale e che il presente regolamento richiama e precisa anche in riferimento agli ambiti oggettivi e soggettivi di intervento così come specificati nell'articolo 3 del presente regolamento.

3.Per lo svolgimento delle attività di cui all'ambito precisato ai commi 2, 3 e 4 del precedente articolo, la SUA, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.2 della legge regionale, ha il compito di:

- a) collaborare con le amministrazioni aggiudicatrici, al fine della corretta individuazione del contratto, per garantire la rispondenza dell'opera, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti destinatari, nonché la loro corretta e tempestiva esecuzione;
- b) individuare, per i soggetti indicati dall'art.1 della legge regionale, nel dettaglio le forme di attività, suddivise per tipologie di prestazioni (appalto di costruzione, di installazione, di manutenzione, di servizi semplici ed integrati, di fornitura e comunque di cessione di beni e servizi materiali ed immateriali), soggette a specifiche e dettagliate forme regolamentari e di controllo;
- c) concordare con il RUP la tipologia di gara per la scelta del contraente privato;
- d) collaborare alla redazione del capitolato generale e degli eventuali capitolati speciali necessari;
- e) nominare le commissioni od i responsabili di gara;
- f) predisporre le formule e/o i modelli di presentazione delle offerte;
- g) redigere gli schemi di bando (disciplinari, avviso pubblico, lettera di invito e quant'altro necessario), curandone la pubblicazione e l'invio ai soggetti interessati nel rispetto della disciplina in tema di procedimenti ad evidenza pubblica;
- h) definire i criteri di aggiudicazione (valutazione offerte e attribuzione punteggi) ed indicare le tipologie di appalto che saranno sottoposte al ricorso del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- i) fissare i modelli di tracciabilità bancaria e contabile delle attività finanziarie connesse all'esecuzione del contratto e dei subcontratti;
- j) curare ogni adempimento relativo alla valutazione delle offerte presentate ed all'attribuzione dei relativi punteggi;
- k) redigere le graduatorie di merito sia provvisorie che definitive;
- l) curare l'esame e la decisione delle opposizioni;
- m) predisporre le relazioni tecniche per l'Avvocatura regionale, per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;
- n) monitorare gli stati di avanzamento e la corretta esecuzione dei contratti. Ove la SUA rilevi incongruità o anomalie, fissa un termine non inferiore a giorni 15 per esaminare eventuali controdeduzioni. Trascorso tale termine, propone all'ente committente la sospensione dei pagamenti in corso e trasmette copia della sua relazione al Presidente della Giunta regionale ed al legale rappresentante dell'Amministrazione aggiudicatrice, se diversa dalla Regione, per ogni valutazione di sua competenza;
- o) riferire sull'esercizio delle proprie funzioni, con cadenza annuale, al Consiglio, alla Giunta regionale ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, formulando ogni opportuna proposta ed osservazione;
- p) segnalare immediatamente al Consiglio, alla Giunta regionale ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ogni inosservanza od elusione della normativa sui contratti pubblici di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

4.I compiti di cui al comma precedente sono, per quanto utile e possibile, formalizzati e proceduralizzati nel SgQ della SUA di cui al comma 10 dell'art.2 della legge regionale.

5.Per lo svolgimento delle attività di cui all'ambito precisato ai commi 7 e 8 del precedente articolo e in applicazione dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale, la SUA assume, per conto della Regione Calabria, la qualità di centrale di acquisto ai sensi dell'articolo 1, commi 455 e 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, operando quale centrale di committenza ai sensi dell'art.33 del Codice dei contratti.

6.Per lo svolgimento delle attività di cui all'ambito precisato ai commi 7 e 8 del precedente articolo, la SUA cura, attraverso l'Osservatorio regionale, i compiti definiti dall'articolo 8 della legge regionale e di seguito richiamati e precisati:

- a) la predisposizione di una banca dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali, civili e reti di servizi esistenti e progettate nel territorio regionale;
- b) la raccolta di dati statistici e conoscitivi sulle forme di affidamento, sulla esecuzione e sugli esiti di tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture affidati o eseguiti nel territorio della Regione, nonché il monitoraggio dei dati per l'osservatorio nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) la pubblicazione tempestiva sul sito della Regione dei programmi e dei bandi di gara, nonché la pubblicazione, attraverso un apposito notiziario regionale, avente periodicità almeno semestrale e riportato periodicamente sul BUR, degli affidamenti di contratti per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, da parte delle strutture della Regione, degli enti, aziende ed organismi da essa dipendenti, degli enti locali e di tutti gli altri soggetti pubblici, indicando procedure di assegnazione, operatori economici aggiudicatari e subappaltatori, importi contrattuali e di perizie di variante e suppletive, ritardi e scadenze previste per l'esecuzione dei contratti;
- d) il monitoraggio delle procedure di indizione e di affidamento degli appalti, il cui importo risulta sotto soglia e le cui procedure sono gestite direttamente dalle strutture regionali, subregionali e degli altri enti committenti, ai fini di combattere l'elusione derivante dal frazionamento degli appalti;

- e) la verifica e il monitoraggio continuo dei prezzi di mercato al consumo, oggetto di procedure di evidenza pubblica per i soggetti individuati dalla presente legge, la realizzazione e l'aggiornamento di una apposita banca dati sui prezzi;
- f) l'integrazione con altri sistemi informativi regionali o nazionali, la elaborazione e/o diffusione di linee guida per le buone pratiche, la gestione e promozione del sistema di attestazione di qualità dei contratti pubblici.

7. Lo stesso Osservatorio, garantisce altresì:

- a) che, nell'apposita sezione del Bollettino Ufficiale Regionale, siano pubblicati anche i dati relativi al conferimento di incarichi professionali indicando i nominativi dei professionisti, l'importo, la categoria delle opere e le fonti di finanziamento;
- b) la pubblicazione di un rapporto annuale individuando gli indici di concentrazione in riferimento ad indicatori territoriali e settoriali ed i casi di infiltrazione della criminalità organizzata o di attività delittuose, segnalati – previa la stipula di appositi protocolli – dagli Uffici territoriali di governo o dagli Uffici giudiziari.

8. L'Autorità regionale ha il compito di garantire che tutti i dati in possesso dell'Osservatorio siano pubblici e chiunque possa prenderne visione e chiederne copia, nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti sull'accesso ai documenti amministrativi.

9. L'Autorità regionale, al fine di promuovere la qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici ha il compito di elaborare indirizzi e direttive per l'introduzione dei sistemi di gestione per la qualità, sulla base delle norme della serie UNI EN ISO 9000 nella gestione del ciclo di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Inoltre promuove un sistema di attestazione delle procedure di affidamento di contratti pubblici, secondo quanto previsto dalla norma UNI 10943, ed informa le Amministrazioni aggiudicatrici sulle procedure, modalità e soggetti accreditati per il rilascio dell'attestato.

ART.5 – ORGANI , STRUTTURA, ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA SUA

1. Organi della SUA sono il Direttore generale ed il Comitato di sorveglianza con ruoli e compiti definiti dalla legge regionale e precisati nel presente regolamento.

2. Il Direttore generale, opera in termini di rapporto esclusivo con la Regione, adotta gli atti aventi efficacia esterna ed è responsabile dell'intera attività della SUA e dell'attuazione delle procedure ad essa affidate.


3. Il Comitato di sorveglianza assegna gli obiettivi al Direttore generale ed ai dirigenti e ne verifica il conseguimento. E' altresì preposto alla verifica sull'andamento generale della SUA ed effettua le relazioni periodiche di cui all'art.2, comma 3 della legge regionale.

4. Il Direttore generale ed i membri del Comitato di sorveglianza decadono dall'incarico nei casi specificamente previsti dal comma 10 dell'art.3 della legge regionale.

5. La SUA dispone inoltre di una struttura organizzativa, articolata in tre Sezioni di livello dirigenziale equiparato a quello di settore della Giunta regionale, una amministrativa-contabile, una tecnica ed una relativa all'osservatorio regionale dei contratti pubblici.

6. L'Autorità, per lo svolgimento delle proprie attività, adotta modalità organizzative fondate su un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 9001/2000.

7. L'organizzazione della SUA, anche ai fini della impostazione ed implementazione del proprio SgQ, è rappresentata nel seguente organigramma dei ruoli di vertice.



8. Con atto organizzativo interno, le Sezioni della SUA sono articolate in “Uffici” e/o “Linee di attività” nei modi e tempi definiti dal presente regolamento.

9. Così come previsto dall’art.10, comma 1 della legge regionale, alle spese di organizzazione e funzionamento della SUA si fa fronte destinando l’1% (uno per cento) dell’importo posto a base di ogni singolo provvedimento di gara per l’affidamento di contratti pubblici, di cui agli ambiti definiti ai commi 2, 3 e 4 punto b) dell’art.3 e nei modi indicati ai commi 15 e 16 dell’art.12 del presente regolamento. In caso di insufficienza, per la spesa eccedente le entrate, provvede la Giunta regionale con i fondi del bilancio regionale.

ART. 6 – IL DIRETTORE GENERALE DELLA SUA

1. La persona incaricata del ruolo di Direttore generale resta in carica per tre anni dalla data del suo insediamento.

2. Al Direttore generale spetta un compenso annuo lordo equiparato al trattamento spettante ai dirigenti generali della Giunta regionale.

3. Il Dirigente generale è assistito da un’apposita segreteria, composta da un funzionario di categoria D e da non più di due unità di personale, tutti appartenenti alla Pubblica amministrazione.

4. Il Dirigente generale:

- a) adotta nei tempi stabiliti dall’art.2 della legge regionale, il presente regolamento di organizzazione della SUA e, previo parere della competente Commissione consiliare, lo sottopone all’approvazione della Giunta regionale;
- b) definisce e rende operative le procedure e la documentazione formale per la attivazione del sistema di gestione per la qualità della SUA. A tal fine, in conformità con la norma di riferimento, nomina un responsabile del SgQ, collocato in staff con la stessa direzione generale;
- c) definisce le linee fondamentali del sistema di attestazione secondo quanto previsto ai commi 1 e 11 dell’art.2 della legge regionale, sottoponendolo all’approvazione della Giunta regionale;
- d) opera, in virtù della autonomia organizzativa e finanziaria della SUA, quale funzionario delegato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

e) ha la responsabilità e garantisce la corretta e piena attuazione del presente regolamento e garantisce la definizione degli indirizzi, il coordinamento e la loro efficace attuazione da parte dei dirigenti responsabili delle Sezioni con le quali la SUA è articolata.

ART.7 – SEZIONE AMMINISTRATIVA

1.La sezione amministrativa della SUA svolge tutte le attività necessarie a garantire l'autonomia organizzativa e finanziaria della Autorità regionale nonché i rapporti economici con i soggetti definiti al comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale e precisati ai commi 2, 3 e 4 dell'art.3 del presente regolamento.

2.Il Responsabile della Sezione, oltre alle competenze necessarie per svolgere i compiti definiti nel presente articolo, ha un rapporto esclusivo con la SUA con un trattamento economico equiparato a quello di dirigente di settore della Giunta regionale.

3.Il Direttore generale, con la collaborazione del Responsabile della Sezione, provvede alla assunzione progressiva del personale della Sezione in relazione alle esigenze di avvio e progressiva messa a regime della attività della SUA con la contestuale definizione dei compiti e delle funzioni assegnate.

4.L'articolazione degli uffici e/o linee di attività della Sezione Amministrativa della SUA dovrà garantire lo svolgimento a regime delle seguenti funzioni:

- a)contabilità, amministrazione e personale della SUA;
- b)relazioni economiche con i soggetti obbligati o ricorrenti alla SUA;

che saranno precisate o integrate in un apposito regolamento interno della Sezione, definito dal Responsabile della Sezione, sottoposto al parere del Comitato di sorveglianza, approvato e reso operativo dal Direttore generale.

ART. 8 -SEZIONE TECNICA

1.La sezione Tecnica della SUA svolge tutte le attività necessarie a garantire la verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti nonché l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici per conto dei soggetti definiti al comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale e precisati ai commi 2, 3 e 4 dell'art.3 del presente regolamento.

2.Il Responsabile della Sezione, oltre alle competenze necessarie per svolgere i compiti definiti nel presente articolo, ha un rapporto esclusivo con la SUA e spetta un trattamento economico equiparato a quello di dirigente di settore della Giunta regionale.

3.Il Direttore generale, con la collaborazione del Responsabile della Sezione, provvede alla assunzione progressiva del personale della Sezione in relazione alle esigenze di avvio e progressiva messa a regime della attività della SUA con la contestuale definizione dei compiti e delle funzioni assegnate.

4.L'articolazione degli uffici e/o linee di attività della Sezione Tecnica della SUA dovrà garantire lo svolgimento a regime delle seguenti funzioni:

- a) controllo bandi e verifica documentazione tecnica, bandi tipo e schede tipo;
- b) gestione procedure di affidamento dei contratti di lavori;
- c) gestione procedure dei contratti di servizi e forniture;
- d) centrale di committenza e procedure complesse;

che saranno precisate o integrate in un apposito regolamento interno della Sezione, definito dal Responsabile della Sezione, sottoposto al parere del Comitato di sorveglianza, approvato e reso operativo dal Direttore generale.

ART.9– SEZIONE OSSERVATORIO

1.La sezione Osservatorio della SUA svolge tutte le attività necessarie a garantire l'espletamento di tutti i compiti definiti dalla legge regionale e precisati ai commi da 6 a 9 dell'art.4 del presente regolamento. Nell'Osservatorio regionale, così come previsto dal comma 1 dall'art.7 del Codice, ha sede l'articolazione regionale dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici, con il quale garantisce la raccolta di informazioni e dati statistici sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sulla base di uno specifico protocollo d'intesa stipulato fra la Regione e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

2.L'Osservatorio regionale garantisce anche la integrazione dei dati di cui al comma precedente, con ogni altra informazione e dato statistico relativo al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni e la raccolta dati statistici ed informazioni utili ai fini del perseguimento dei compiti di vigilanza, segnalazione, indagini e ricerche previsti dalla legge regionale.

3.Il Responsabile della Sezione, oltre alle competenze necessarie per svolgere i compiti definiti nel presente articolo, ha un rapporto esclusivo con la SUA e spetta un trattamento economico equiparato a quello di dirigente di settore della Giunta regionale.

4.Il Direttore generale, con la collaborazione del Responsabile della Sezione, provvede alla assunzione progressiva del personale della Sezione in relazione alle esigenze di avvio e progressiva messa a regime della attività della SUA con la contestuale definizione dei compiti e delle funzioni assegnate.

5.L'articolazione degli uffici e/o linee di attività della Sezione Osservatorio della SUA dovrà garantire lo svolgimento a regime delle seguenti funzioni:

- a)raccolta ed elaborazione dati ciclo dei contratti pubblici e validazione dati per l'Autorità (sezione regionale dell'osservatorio nazionale sui contratti pubblici);
- b)banche dati e attività specificate dalla legge regionale (prezzi, opere, reti, incarichi professionali, finanziamenti della regione, sicurezza, subappaltatori);
- c)linee guida per i SgQ, sistema di attestazione delle procedure di affidamento, promozione, diffusione e aggiornamento delle buone pratiche;

che saranno precisate o integrate in un apposito regolamento interno della Sezione, definito dal Responsabile della Sezione, sottoposto al parere del Comitato di sorveglianza, approvato e reso operativo dal Direttore generale.

ART. 10 – COMITATO DI SORVEGLIANZA DELLA SUA

1.I membri del comitato restano in carica per tre anni dalla data del loro insediamento.

2.Il Comitato elegge al suo interno il Presidente che lo rappresenta nell'esercizio di tutte le funzioni, attività o compiti, e disciplina la propria attività mediante adozione di un regolamento interno.

3.Il Presidente del Comitato di sorveglianza, all'accettazione dell'incarico o con atto successivo, si obbliga ad essere disponibile, a semplice chiamata, per almeno dieci giorni lavorativi al mese.

4. Il regolamento interno precisa, oltre alle modalità di convocazione, funzionamento, validità, deliberazioni e verbalizzazione delle riunioni del Comitato, i compiti e le modalità di svolgimento delle attività del Presidente e dei membri del Comitato, nonché le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 2 ed i rapporti di collaborazione, con il Direttore generale e le Sezioni della SUA con particolare riferimento e conformemente alle attività e modalità di attuazione specificate nel presente regolamento.

5. Stante i compiti di monitoraggio e sorveglianza svolti, la Sezione Osservatorio della SUA garantisce, con la costituzione di apposito ufficio, la segreteria del Comitato di sorveglianza. La stessa Sezione garantisce al Comitato il supporto per le attività e iniziative svolte in attuazione di quanto previsto dal presente regolamento.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura di 1/30 del compenso mensile spettante al Direttore generale, oltre il rimborso delle spese documentate, significando che se residenti fuori regione si assume come parametro per rimborso spese di viaggio il doppio dei chilometri intercorrenti tra la sede della SUA e i confini della regione moltiplicato per il costo di un quinto del prezzo al litro della benzina super.

7. Al presidente del Comitato, ed ai componenti eventualmente delegati, per ogni impegno svolto in applicazione delle delibere o in nome e per conto del Comitato, spetta un gettone ed un rimborso delle spese documentate così come definito nel precedente comma. L'importo mensile complessivo dei gettoni attribuiti al Presidente, e i membri delegati, per gli impegni di cui al presente comma non possono in alcun caso superare la misura di 1/2 del compenso mensile spettante al Direttore generale.

ART. 11 – SISTEMA GESTIONE PER LA QUALITÀ DELLA SUA

1. Il SgQ della SUA definito nei tempi e modi di cui ai commi 1 e 10 dell'art.2 della legge regionale è messo a punto in base a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9001/2000 o di suoi eventuali aggiornamenti.

2. I requisiti generali, in base a quanto stabilito dalla norma di riferimento, dovranno assicurare che l'organizzazione documenti, attui e tenga aggiornato il sistema di gestione per la qualità e migliorarne, con continuità, l'efficacia in accordo con i requisiti della norma. Deve in particolare:

- a) identificare i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità e la loro applicazione nell'ambito di tutta l'organizzazione;
- b) stabilire la sequenza e le interazioni tra questi processi;
- c) stabilire i criteri ed i metodi necessari per assicurare l'efficace funzionamento e l'efficace controllo di questi processi;
- d) assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il funzionamento e il monitoraggio di questi processi;
- e) monitorare, misurare ed analizzare questi processi;
- f) attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo di questi processi;

3. La documentazione del sistema di gestione per la qualità deve includere:

- a) dichiarazioni documentate sulla politica per la qualità e sugli obiettivi per la qualità,
- b) un manuale della qualità,
- c) le procedure documentate richieste dalla presente norma internazionale,
- d) i documenti necessari all'organizzazione per assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei suoi processi;
- e) le registrazioni richieste dalla norma.

ART.12- PROCEDURE E RAPPORTI CON I SOGGETTI OBBLIGATI O CONVENZIONATI

1. Il presente articolo richiama e precisa quanto stabilito negli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale in merito ai rapporti della Sua con i soggetti obbligati di cui al comma 2 dell'art.3 del presente regolamento e con i soggetti di cui all'art.3 e 4, quando ne ricorrano le condizioni e per le attività previste dalla legge regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1, si avvalgono della SUA per la predisposizione degli atti iniziali di tutte le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, di servizi, di acquisto e forniture, fino all'aggiudicazione definitiva.

3. Il ricorso alla SUA avviene con formale atto di investitura, adottato dal funzionario preposto alla struttura cui spetta la competenza relativa alla indizione della gara. Completate le procedure di aggiudicazione, la SUA rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'ente committente, ai fini degli atti consequenziali.

4. Quando i soggetti di cui al comma 1, devono avvalersi dell'opera della Stazione Unica Appaltante, spetta in ogni caso agli stessi stabilire l'oggetto del contratto e gli elementi essenziali del suo contenuto.

5. La delibera di contrattare ed il provvedimento di cui al comma precedente, unitamente agli atti progettuali e ad ogni opportuna comunicazione informativa devono essere trasmessi alla Stazione Unica Appaltante nei tempi e modi indicati nei commi seguenti.

6. L'atto con il quale l'ente committente richiede alla SUA di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.

7. La SUA organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni di cui al comma precedente.

8. Fatto salvo l'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, nelle ipotesi in cui l'esigenza di affidamento del contratto derivi da circostanze sopravvenute, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano, alla luce delle esigenze risultanti dagli atti di programmazione e delle pregresse esperienze maturate in contratti analoghi, alla Stazione Unica Appaltante, entro trenta giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio, i contratti di opere, di servizi e di fornitura aventi i requisiti previsti nel presente articolo di cui prevedono l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.

9. La SUA, ricevuta la comunicazione di cui ai commi precedenti, propone all'amministrazione interessata gli eventuali correttivi dell'oggetto del contratto, anche in vista della sua omogeneizzazione ai contenuti di contratti affini che la SUA abbia il compito di aggiudicare, onde assicurare che lo svolgimento dell'attività di affidamento e di esecuzione avvenga secondo canoni di presumibile migliore economicità ed efficienza; nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice ritenga di non condividere la proposta formulata dalla SUA, questa procede ad espletare la procedura di affidamento secondo il progetto e le indicazioni provenienti dall'amministrazione aggiudicatrice.

10. La Stazione Unica Appaltante, ricevute le comunicazioni ed espletate le verifiche di cui ai precedenti commi, provvede a valutare le opere, i servizi e le forniture da eseguire nel corso dell'anno secondo criteri di omogeneità del rispettivo oggetto, di contestualità del relativo

affidamento e di efficienza esecutiva, da accertare anche in base ai luoghi in cui dovrà avvenire l'esecuzione del contratto ed alle amministrazioni beneficiarie: la SUA può quindi procedere all'indizione di un'unica gara, avente ad oggetto l'affidamento di più lotti, ovvero, nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per accorpate più opere, servizi o forniture nell'ambito di un unico contratto, essa procede all'affidamento unitario dello stesso.

11.La SUA predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori in modo da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ove l'appalto riguardi un Ente che abbia inteso ricorrere alla SUA in regime di convenzione, questo può chiedere che un proprio funzionario faccia parte della commissione di gara.

12.Espletato il procedimento di gara, la SUA trasmette il verbale di aggiudicazione provvisoria all'amministrazione committente, la quale può formulare, entro dieci giorni dalla ricezione, eventuali osservazioni. La SUA, nel procedere all'aggiudicazione definitiva, tiene conto delle osservazioni pervenute.

13.L'atto di aggiudicazione definitiva costituisce adempimento di attività di delegazione.

14.Quando la competenza a procedere è devoluta alla Stazione Unica Appaltante (SUA), il capitolato speciale compreso fra gli atti progettuali deve rinviare, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione, alle previsioni del bando di gara.

15.Con la richiesta di intervento della SUA per l'avvio del procedimento di preparazione, indizione e aggiudicazione delle procedure di gara, secondo la disciplina dalla presente legge, gli Organi e le strutture della Regione, degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, dispongono l'impegno e l'erogazione della quota dell'1% (uno per cento), dell'importo posto a base di gara, in favore della SUA, provvedendo nei successivi trenta giorni alla relativa erogazione.

16.Gli enti non obbligati, che intendono avvalersi dell'opera della SUA, nonché quelli di cui all'art.3 comma 4 punto b) del presente regolamento, provvedono in analogia a quanto stabilito dal precedente comma.

17.Anche al fine di garantire quanto previsto all'art.15 del presente regolamento per ogni singolo contratto per il quale la procedura di aggiudicazione è affidata alla SUA, il Direttore generale sentito il dirigente della Sezione Tecnica nomina un Responsabile della procedura che svolge le funzioni del RUP definite nel Codice per la fase del ciclo del contratto affidata alla SUA.

ART. 13 – SUBAPPALTI, SUBCONTRATTI E AVVALIMENTO

1.Con riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'art.2 e dal comma 6 punto b) dell'art.4 della legge regionale, nonché dall'art.49 e dall'art.118 del Codice, le amministrazioni aggiudicatrici, sono tenute a fare rispettare l'obbligo in capo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto: il nome del sub-contraente, l'oggetto e l'importo del sub-contratto, la data della sottoscrizione e le date, se previste, di inizio e fine di esecuzione.

2.E' fatto obbligo al Direttore dei Lavori o al Direttore dell'esecuzione del contratto di verificare che quanto previsto al comma precedente sia effettivamente e puntualmente adempiuto.

3.E' fatto obbligo al RUP di verificare che nei documenti contrattuali gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 siano esplicitamente richiamati prevedendo specifiche sanzioni a carico dell'affidatario in caso di non adempimento.

4. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi fissati dal Codice e dalla legge regionale in merito alla trasmissione delle informazioni sui contratti pubblici, per ogni singola gara, invia all'Osservatorio regionale l'elenco delle imprese che hanno partecipato utilizzando l'istituto dell'avvalimento e delle rispettive imprese ausiliarie.

5. L'Osservatorio regionale predispone una specifica procedura per l'invio on-line degli elenchi di cui ai commi precedenti con la contestuale implementazione di pagine informative pubblicate e accessibili sul sito della Regione.

ART.14 – RAPPORTI CON IL MINISTERO DELL'INTERNO

1. Il Direttore generale e il Comitato di sorveglianza, in attuazione a quanto previsto dalla legge regionale, concordano le modalità per promuovere il coinvolgimento del Ministero dell'Interno e delle sue strutture periferiche all'attività della SUA.

2. La collaborazione di cui al comma precedente sarà attuata attraverso la stipula di appositi protocolli con gli Uffici territoriali di governo o gli Uffici giudiziari, finalizzati, fra l'altro, alla pubblicazione di un rapporto annuale individuando gli indici di concentrazione in riferimento ad indicatori territoriali e settoriali ed i casi di infiltrazione della criminalità organizzata o di attività delittuose.

ART. 15 – PROFILO DEL COMMITTENTE E SPORTELLINO UNICO

1. L'Autorità regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art.9 del Codice dei contratti pubblici, attiva un Ufficio denominato "sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture", con il compito di:

- a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un'offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate nell'esecuzione del contratto;
- b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alle norme del Codice e della legge regionale.

2. Le informazioni sono fornite anche per via telematica in conformità alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

3. La istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

4. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato con apposita determinazione del Direttore generale, sentito il Dirigente della Sezione competente e previo parere del Comitato di sorveglianza.

5. L'Autorità regionale in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale e dal comma 35 dell'art.3 del Codice realizza un proprio "profilo del committente", contenuto nel sito informatico della Regione, nel quale sono raccolte e rese disponibili tutte le informazioni inerenti il complesso

della propria attività contrattuale, pregressa ed in essere, relativa a lavori, forniture e servizi. Il profilo del committente contiene, in particolare:

- a) i programmi dell'attività contrattuale per lavori, forniture e servizi;
- b) gli avvisi di preinformazione, i bandi e gli avvisi di post informazione;
- c) informazioni sulle procedure in corso, sui contratti conclusi e sulle procedure annullate;
- d) i quesiti proposti ed i chiarimenti forniti nel corso delle procedure di gara;
- e) le indicazioni sul responsabile unico del procedimento e sulle persone da contattare anche per garantire quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

6.L'Osservatorio regionale, oltre a garantire la definizione di standard coerenti con le norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici ed in particolare del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8, è impegnato a garantire l'assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici della regione Calabria e la messa in rete dei "profili dei committenti" e degli "sportelli unici" con il "profilo di committente" e lo "sportello unico" di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo.

ART.16 - RAPPORTI CON L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

1.Il Comitato di sorveglianza e il Direttore generale, in attuazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, del Codice dei contratti collaborano con la Giunta regionale alla definizione del Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Regione Calabria in attuazione del Protocollo generale d'intesa tra l'Autorità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2.I contributi erogati dalla Autorità a favore della Regione per il funzionamento della sezione regionale dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici sono attribuiti alla SUA e figurano con specifica voce nelle entrate nel bilancio di competenza della stessa.

3.Il Comitato di sorveglianza garantisce alla Giunta regionale che le attività dalla Sezione Osservatorio della SUA siano svolte nella corretta e puntuale attuazione di quanto definito dai protocolli richiamati al comma 1 del presente articolo. Assicura altresì la partecipazione alle attività di coordinamento degli osservatori regionali secondo gli indirizzi definiti dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome.

ART.17 – DEROGHE ALL'OBBLIGO DI RICORSO ALLA SUA

1.In ottemperanza a quanto previsto dall'art.4, comma 2, della legge regionale i soggetti obbligati a trasferire alla SUA la gestione della procedura di affidamento dei contratti pubblici sono esonerati da tale obbligo nei casi indicati ai commi successivi.

2.I soggetti obbligati sono esonerati nel caso che il valore lordo del contratto, iva ed oneri per la sicurezza inclusi, sia inferiore ai seguenti importi:

- b)euro150.000 (centocinquantamila) per contratti di lavori;
- c)euro 20.000 (ventimila) per contratti di servizi o di forniture;
- d)euro 20.000 (ventimila) per contratti misti di servizi e forniture;
- e)euro 75.000 (settantacinquemila) per contratti misti di lavori e servizi e/o forniture

3. I soggetti obbligati sono esonerati nei casi in cui i contratti siano affidati:
- a) in applicazione di un accordo quadro stipulato dalla SUA in qualità di centrale di committenza o da altra centrale di committenza previo parere formalmente richiesto al Comitato di sorveglianza della SUA e rilasciato entro dieci giorni dalla richiesta;
 - b) in applicazione di una specifica convenzione stipulata con la SUA che autorizza alla deroga per il caso di contratti aventi ad oggetto una prestazione o una fornitura di assoluta specialità valutata e descritta nella stessa convenzione.
4. I soggetti obbligati sono esonerati nei casi in cui la gestione del ciclo dei contratti pubblici di loro competenza sia fondata su di un sistema di gestione per la qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000 certificato da un organismo a tal fine accreditato dal SINCERT o da analogo sistema di accreditamento dell'Unione Europea riconosciuto.
5. I soggetti obbligati sono esonerati nei casi in cui la gestione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di loro competenza abbiano conseguito una attestazione di conformità alla norma UNI 10943 con le modalità previste dall'art.19 del presente regolamento.

ART.18 – INADEMPIENZE E REVOCA DEI FINANZIAMENTI REGIONALI

1. Ai fini di quanto previsto dal comma 9 dell'art.2 della legge regionale e con riferimento ai casi di cui al comma 4 e 5 dell'art.4 della legge regionale, l'eventuale revoca del finanziamento regionale è decisa dalla competente autorità.
2. Il Servizio della Sezione Osservatorio incaricato del monitoraggio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici, nei casi di cui al comma precedente, accerta e segnala al Comitato di sorveglianza della SUA le inadempienze rispetto alle norme sancite dal Codice e, in particolare, quelle definite ai commi 6, 7, 8 dell'art.2 e comma 7 dell'art.11 della legge regionale.
3. Il Comitato di sorveglianza valuta la violazione segnalata, dispone eventuali ulteriori accertamenti e propone alla Giunta regionale, con motivata relazione, la revoca del finanziamento regionale o altro idoneo provvedimento necessario o utile a rimuovere la violazione accertata.
4. La relazione di cui al comma precedente, nel caso in cui la violazione configuri illeciti comportamenti delle amministrazioni aggiudicatrici e/o degli operatori economici contraenti, sanzionati da norme di legge, viene trasmessa oltre che alla Giunta regionale alla Magistratura competente per l'illecito rilevato. La stessa relazione è comunque trasmessa alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
5. La segnalazione delle violazioni di cui al comma 2 al Comitato di sorveglianza della SUA può essere effettuata dagli operatori economici comunque coinvolti nella fase di affidamento o nella fase di esecuzione del contratto o da qualsiasi altro soggetto avente un interesse legittimo. In questo caso il Comitato di sorveglianza valuta l'affidabilità e la fondatezza della segnalazione, dispone per il tramite dell'Osservatorio eventuali accertamenti e trasmette se del caso alla Giunta regionale la relazione di cui al comma 3.

ART. 19- PROMOZIONE DEI SISTEMI QUALITA' E SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLE PROCEDURE NELLE STAZIONI APPALTANTI

1. In attuazione a quanto previsto dall'art.2 della legge regionale la SUA è impegnata a:
 - a) promuovere nelle amministrazioni aggiudicatrici operanti nella regione Calabria la introduzione di modelli organizzativi per la gestione del ciclo dei contratti pubblici di sistemi qualità conformi alle norme UNI EN della serie ISO 9000;
 - b) definire, promuovere e dare attuazione ad un sistema di attestazione delle amministrazioni aggiudicatrici operanti nella regione Calabria per la gestione della fase di affidamento dei contratti pubblici secondo quanto previsto dalla norma UNI 10943.
2. Ai fini di quanto previsto nel presente regolamento:
 - a) la certificazione del sistema qualità conforme alle norme della serie ISO 9000 è rilasciata da organismi specificatamente accreditati, conformemente alle norme UNI EN ISO 45000, dal SINCERT o da altro organismo di accreditamento riconosciuto dallo stesso per la specifico settore di riferimento;
 - b) l'attestazione delle procedure conforme alla norma UNI 10943 è rilasciata dalla SUA attraverso il Servizio Qualità della Sezione Osservatorio o da un Organismo di attestazione specificatamente accreditato dall'UNI o dal SINCERT con le modalità di accreditamento previste dalla stessa norma di riferimento.
3. Il soggetto obbligato a ricorrere alla SUA dotato di un sistema qualità per la gestione del ciclo dei contratti pubblici Certificato da un Organismo riconosciuto o che introduce una modalità di gestione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici Attestata dalla SUA o da altro Organismo riconosciuto, può fare richiesta di deroga dall'obbligo di ricorrere alla SUA per la gestione delle procedure di affidamento di contratti pubblici di qualsiasi importo.
4. La richiesta di deroga è formulata dall'amministrazione aggiudicatrice con apposita domanda rivolta alla SUA formulata per iscritto, allegando il piano di certificazione del sistema di gestione per la qualità o il piano di attestazione di conformità.
5. L'esonero dal ricorso alla SUA per la gestione delle procedure di affidamento dei contratti è deliberato dal Comitato di sorveglianza della SUA, previa, se necessaria, eventuale richiesta di chiarimenti o precisazioni sul piano di certificazione o attestazione o sull'organismo di certificazione o attestazione. L'esonero trasmesso dal Comitato di sorveglianza dell'Autorità regionale alla amministrazione aggiudicatrice in forma scritta dovrà definire e prescrivere tempi e modalità con le quali sarà assicurato il mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio del Certificato o dell'Attestato.
6. L'Autorità regionale con la relazione annuale di cui al punto o) del comma 3 dell'art.2 della legge regionale, predisporre una relazione con la quale saranno riferite le funzioni realizzate per l'anno di riferimento e le attività programmate per l'anno successivo con eventuali proposte normative anche in relazione a risorse necessarie e sistemi di incentivazione delle amministrazioni aggiudicatrici in merito a:
 - a) attività svolte per la promozione dei sistemi di gestione per la qualità nelle amministrazioni aggiudicatrici e attività in programma per la promozione della certificazione;
 - b) attività svolte per la attestazione delle amministrazioni aggiudicatrici e attività in programma per la promozione della attestazione.

ART. 20 – SICUREZZA NEI CANTIERI

1.La SUA nello svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge pone particolare attenzione al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro connessi con la progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

2.La Sezione Tecnica nella verifica del bando e dei documenti tecnici connessi per l'avvio delle procedura di aggiudicazione del contratto in nome e per conto del soggetto obbligato o convenzionato, verifica, quando previsto dalle norme nazionali di riferimento, la corretta predisposizione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) nonché la puntuale stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

3.Ai fini di cui al comma precedente la Sezione Tecnica adotta le linee guida per la sicurezza elaborate da ITACA ed approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome.

4.La Sezione Osservatorio, nella gestione delle attività di monitoraggio della esecuzione dei contratti pubblici, è impegnata a monitorare la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza ed il rilevamento degli infortuni, anche con la realizzazione di controlli a campione sui contratti che fruiscono di finanziamenti della Regione.

5.Ai fini del comma precedente e di quanto previsto al comma 8, art.11 della legge regionale, la SUA, promuove la definizione di protocolli di collaborazione con le organizzazioni regionali di rappresentanza degli operatori economici e dei lavoratori per la promozione ed il monitoraggio della sicurezza nella esecuzione di contratti pubblici e le definizione dei criteri e delle modalità di incentivazione delle imprese per il rispetto e miglioramento degli standard di sicurezza.

ART.21 – VIGILANZA, SEGNALAZIONI, INDAGINI E VERIFICHE

1.Secondo quanto previsto dall'art.12 della legge regionale, in caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni da parte dell'appaltatore, su istanza delle organizzazioni sindacali, la SUA segnala l'inadempienza alle Amministrazioni aggiudicatrici che provvedono al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'appaltatore, in dipendenza delle attività eseguite, anche incamerando la cauzione definitiva. L'istanza delle organizzazioni sindacali di cui sopra è indirizzata al Presidente del Comitato di sorveglianza della SUA.

2.Il Comitato di sorveglianza ai fini delle segnalazioni di cui al comma 1 e di altre eventuali segnalazioni riguardanti inadempienze o irregolarità nell'affidamento o nella esecuzione di contratti pubblici rientranti negli ambiti di applicazione della presente legge, definisce e rende note le modalità con le quali i soggetti aventi titolo possono effettuare tali segnalazioni.

3.Al Comitato di sorveglianza possono rivolgersi tutti gli operatori economici per segnalare procedure o atti delle stazioni appaltanti che sono ritenute in contrasto con gli obbiettivi della presente legge e comunque ritenute lesive dei principi dell'ordinamento comunitario e statale in materia di contratti pubblici.

4.Alle segnalazioni di cui ai commi precedenti, il Comitato è comunque tenuto a dare risposta, valutando se e come dare corso a provvedimenti o indagini e, ricorrendone gli estremi, trasmettendo la segnalazione alle Autorità competenti.

5.Secondo quanto previsto dall'art.13 della legge regionale, la SUA, tramite la Sezione Osservatorio, ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e

negli appalti, nonché per la verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, realizza indagini e verifiche mirate sulla fase di esecuzione dei contratti. Le indagini e le verifiche sono realizzate anche ai fini e nell'ambito della collaborazione di cui all'art.14 e dei protocolli di cui all'art.20.

ART.22 – INQUADRAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE

- 1.Al personale della SUA è applicato il Contratto Collettivo di lavoro del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali.
- 2.Il personale si comporta con impegno e responsabilità in modo da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione anche in relazione all'attività esterna esercitata dalla SUA
- 3.Il personale, distribuito nelle diverse sezioni, è responsabile del corretto e tempestivo svolgimento delle mansioni assegnate, avendo cura di collaborare con diligenza, rispettare il segreto d'ufficio; rispettare l'orario di lavoro e non assentarsi dal luogo di lavoro senza la necessaria autorizzazione.
- 4.Le inadempienze alle norme richiamate, danno luogo ad applicazioni di sanzioni disciplinari a norma dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale di settore.
- 5.La selezione del personale per la copertura dei posti previsti nella dotazione organica, da approvarsi entro 60 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento con delibera di Giunta regionale su proposta del Direttore generale, è effettuata con le modalità previste dalle norme sul pubblico impiego.
- 6.In sede di prima applicazione ed in attesa dell'espletamento dei relativi concorsi, la Giunta regionale destina alla SUA prioritariamente personale appartenente al proprio ruolo organico, anche previa selezione interna per il conseguimento del profilo necessario e, solo in caso di accertata incapienza od inattitudine del medesimo, procede al distacco di personale appartenente ad Enti cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA, nonché ad altre Pubbliche amministrazioni, sulla base di una manifestazione di interesse da attuarsi con procedura di evidenza pubblica, riportata su almeno tre quotidiani di cui uno a diffusione nazionale, oltre che sul sito istituzionale della Regione e sul BURC, ovvero ai sensi dell'art. 7 del d.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 23 – CODICE ETICO

- 1.Tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti, nel seguito denominati “*dipendente*”, della SUA sono tenuti nell'esercizio del ruolo o compito loro affidato conformare il loro comportamento alle norme definite nel presente articolo.
- 2.Il dipendente è tenuto al rispetto e la piena attuazione del Codice emanato dal Ministero della Funzione Pubblica con decreto 28 Novembre 2000, del quale le presenti norme costituiscono integrazione specificamente mirata all'attività svolta dalla SUA, in particolare nella gestione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
- 3.Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra gli operatori economici “candidati” e “offerenti” astenendosi da qualunque informazione o trattamento preferenziale che possa avvantaggiare uno o più operatori economici, come deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare uno o più operatori economici comunque interessati alla stipulazione di contratti di lavori, servizi e forniture.

4. Il dipendente, nel corso delle gare e delle trattative per la stipulazione dei contratti deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente l'attività negoziale ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione o affidamento.

5. Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi nella gestione di gare e di trattative contrattuali. Pertanto qualora egli fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all'attività del soggetto che intende concorrere alla gara o stipulare contratti di lavori, servizi e forniture con la Regione, deve darne immediata comunicazione al suo Dirigente e comunque astenersi da ogni attività amministrativa attinente alla gara o alla trattativa. Per famigliari o congiunti si intendono il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado e le persone conviventi.

6. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta regali o altre utilità, salvo quelli simbolici e d'uso corrente di modico valore, da imprenditori, prestatori di servizi e fornitori della Regione. Egli, inoltre, non accetta per suo uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'amministrazione, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni d'ufficio.

7. Il dipendente deve astenersi da qualsiasi prestazione professionale, tecnica o amministrativa al di fuori dei suoi compiti d'ufficio anche occasionale, a favore e per conto di operatori economici interessati a gare o a trattative per la stipulazione di contratti con la Regione.

8. La violazione delle norme stabilite dal presente articolo costituirà per il dipendente grave violazione ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi, nonché rilievo specifico ai fini dell'assegnazione degli incarichi, della collocazione funzionale e dell'assegnazione di eventuali incentivi economici.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE E ATTUAZIONE PROGRESSIVA DELLA SUA

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art.2, comma 2, della legge regionale.

2. Il Direttore generale, quale garante della sua puntuale applicazione, ha la responsabilità di definire la tempistica per la messa a regime di quanto previsto sia in riferimento al personale necessario per le Sezioni sia in riferimento ai compiti ed attività assegnate alle stesse.

3. La tempistica dei compiti e delle attività che di volta in volta vengono messe a regime, e che coinvolgono obblighi per i soggetti ricadenti nei diversi ambiti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, è comunicata ai soggetti interessati con congruo anticipo, commisurato con l'obbligo previsto. In ogni caso, nell'ambito dell'attivazione progressiva della SUA è data priorità alle procedure riguardanti forniture per gli enti del servizio sanitario regionale.

4. L'attuazione progressiva dei compiti svolti dalla SUA per la gestione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici della Regione e dei soggetti obbligati, fatto salvo quanto precisato al comma precedente, è definita ed attuata da Direttore generale sia con riferimento all'ambito oggettivo dei contratti per i quali è previsto l'obbligo del ricorso alla SUA, sia con riferimento all'ambito dei soggetti obbligati.